

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta del 29-09-2020 Numero 32

Copia

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18:30, in Arenzano, nella sede comunale convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

<b>Gambino Luigi</b>	<b>P</b>	<b>Tamburini Gianfranco</b>	<b>P</b>
<b>Bagnasco Fiorella</b>	<b>A</b>	<b>Muscatello Salvatore</b>	<b>P</b>
<b>Silvestrini Francesco</b>	<b>P</b>	<b>Magliocchetti Renato</b>	<b>P</b>
<b>Oliveri Davide</b>	<b>P</b>	<b>Tedeschi Daniela</b>	<b>P</b>
<b>Cortesia Sergio</b>	<b>P</b>	<b>Damonte Alice</b>	<b>P</b>
<b>Chiossone Romina</b>	<b>P</b>	<b>Traverso Gianluca</b>	<b>P</b>
<b>Damonte Giovanna</b>	<b>P</b>	<b>Traverso Sabrina</b>	<b>P</b>
<b>Bevilacqua Andrea</b>	<b>P</b>	<b>Bruzzone Moreno</b>	<b>P</b>
<b>Teschioni Gabriele</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sindaco Gambino Luigi.

Partecipa il Segretario Comunale Finocchietti Domenico.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in Prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2021-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 31/12/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020-2021-2022;

**VISTO** l'art. 1 comma 738, Legge n. 160 del 27/12/2019, che determina l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, Legge 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari);

**VISTO** l'articolo 3, comma 4 del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Tari (di seguito regolamento comunale);

**VISTO** l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito Arera) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento;

**VISTA** la deliberazione 443/2019 (integrata dalla deliberazione 57/2020) con la quale Arera ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021";

**PRESO ATTO** che le tariffe che si intendono approvare con il presente provvedimento attengono alla Tari tributo istituita ai sensi art. 1, comma 639, della Legge 147/2013;

### **DATO ATTO che :**

- la Tari, oggetto della presente deliberazione è un tributo destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati ed è disciplinato dall'art. 1, comma 641 e seguenti della Legge 147/2013;
- l'art. 1, comma 651, legge 147/2013 dispone che "il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- l'art. 1, comma 653, specifica che nella determinazione dei costi, di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard al fine della valutazione dell'andamento del servizio;
- l'art. 1, comma 654, specifica che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la determinazione della tariffa è effettuata dal comune in conformità al piano economico finanziario (Pef) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge tale servizio nel quale sono individuati i costi del servizio e gli elementi

necessari alla attribuzione della parte fissa e di quella variabile delle tariffe, per le utenze domestiche e non domestiche;

- il piano economico finanziario è soggetto ai principi ed iter procedurale disposti da Arera (autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) organo competente in materia ai sensi articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017) ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;

**PREMESSO**, inoltre, che ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158:

- la tariffa della componente rifiuti del tributo è composta dalla quota fissa e la quota variabile (così come identificati dal MTR che ha variato la tipologia di costi fissi e variabili che andrà a regime in cinque anni)
- la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell'utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i locali ad uso deposito (cantine e box) e dall'utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree;
- ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso;
- viene approvato, con iter disciplinato con deliberazione 443/2019 di Arera, ogni anno il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti, contenente l'indicazione dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa (art. 8 DPR 158/1999);
- l'ente per la determinazione della tariffa deve procedere alla ripartizione tra le categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e in parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un'equa ripartizione degli stessi (art. 4 D.P.R. 158/1999);
- ai fini del computo della tariffa vengono utilizzati per le utenze domestiche i coefficienti KA (determinati dalla legge in misura fissa) e KB espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, e per le categorie di utenze non domestiche vengono utilizzati gli appositi coefficienti KC e KD espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie;
- tali coefficienti di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 ad eccezione dei KA (determinato in misura fissa) devono essere determinati dall'ente nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dal decreto stesso, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze;
- le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche sono calcolate applicando i coefficienti di cui sopra;
- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare;
- per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo.

**DATO ATTO** che il Comune di Arenzano non applica le deroghe previste dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, il quale ha consentito ai Comuni, nella determinazione dei coefficienti per il calcolo della quota variabile delle utenze domestiche (Kb) e delle quote fissa e variabile delle utenze non domestiche (Kc e Kd) di derogare ai limiti massimi e minimi stabiliti dalle tabelle allegate al D.P.R. N. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/09/2020 avente quale oggetto l'approvazione del piano finanziario ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, PEF approvato secondo l'iter e le specifiche previste dalle deliberazioni ARERA;

**VISTO** l'art. 5 della deliberazione 443/2019 deliberazione che specifica che a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti del costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR siano definiti :

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche , in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.PR. 158/1999;

**RITENUTO** che in sede di rielaborazione si è ritenuto equo effettuare la ripartizione dei costi tra le categorie di utenza domestica e non domestica con le seguenti ripartizioni: **62,50** per cento utenze domestiche e **37,50** per cento utenze non domestiche così come accaduto nel 2019;

**RITENUTO** di

- approvare i coefficienti KB, KC, KD (entro i limiti previsti dalla legge per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) per il calcolo della tariffa;
- approvare le tariffe delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche - come da prospetto A) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO**, inoltre, opportuno approvare anche le tariffe per servizi a domanda individuale relative allo smaltimento rifiuti.

**PRESO ATTO** che è fatta salva, ai sensi art. 1 comma 666 della Legge 147/2014, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 e che la Città Metropolitana di Genova con provvedimento n. 18 del 7/02/2018 ha deliberato per l'anno 2018 un'aliquota del 3% valido anche per il 2020 in assenza di nuova deliberazione;

**VISTO** il riepilogo delle proiezioni Tari ricevute via pec in data 14/09/2020 ns prot. 15906 e le tariffe per i servizi a domanda individuale ricevute dalla società Aral srl.

**PRESO ATTO** che in sede di adozione delle tariffe saranno applicate le previsioni agevolative previste dal regolamento comunale;

**PRESO ATTO:**

- della deliberazione Arera n. 158/2020 avente quale oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid – 19",
- che tale delibera ad oggi è vincolante per l'ente locale in merito alle riduzioni obbligatorie previste all'art. 1 ai punti 1.2/1.3/1.4;

**PRESO ATTO** che con l'art. 24 del regolamento, innanzi approvato, si è ritenuto opportuno disciplinare una riduzione pari al 25% della quota variabile delle utenze non domestiche,

previste all' articolo 1 punto 1.2 e 1.3 e 1.4 (quest'ultima con autocertificazione attinente al periodo di sospensione) della deliberazione Arera 158/2020 di cui sopra:

- a) attenendosi ai principi, alle finalità e sostanzialmente all'entità economica della riduzione prevista da Arera;
- b) semplificandone l'applicazione tenuto conto che tutte le attività previste negli elenchi, pur con aperture diversificate, a causa del lock down hanno subito una contrazione dell'attività e quindi una contrazione della produzione dei rifiuti;
- c) rendendone fattibile la gestione in ambito operativo con il software ad oggi in uso.

**DATO ATTO** che la minore entrata conseguente alla riduzione di cui sopra è stimata in euro 90.361,18 e sarà finanziata con risorse comunali in quanto non può ricadere sulle altre categorie soggette al tributo e preso atto che ciò è possibile in quanto come da delibera Arera n. 238/2020 nel piano economico finanziario approvato non si è valorizzata la componente RCNDtv (componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020);

**PRESO ATTO** dei rilevanti interventi statali finalizzati alla tutela della salute pubblica che hanno determinato una forte ripercussione sul sistema economico italiano si reputa opportuno per l'anno in corso fissare le scadenze dei pagamenti alle seguenti date come da articolo 33 terzo punto del regolamento Tari approvato:

- 31/10/2020 acconto sulla base delle tariffe approvate nell'anno 2019 ai sensi dell'articolo 13, comma 15-ter DL 201/2011 come sotto specificato;
- 31/12/2020 conguaglio importo dovuto con l'applicazione delle tariffe 2020;

VISTO, l'art. 1 comma 169, della Legge 296 del 2006 il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 13, comma 15 e 15 ter, del D.L. n. 201/2011 convertito in L.n. 214/2011 come modificato art. 15-bis, comma 1, rispettivamente lett. a) e lettera b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 avente quale oggetto l'obbligo a partire dal 2020 di invio esclusivamente telematico al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze del ministero, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie e stabilisce per quanto concerne la tari (ed altri tributi) che tali delibere acquisiscono efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno in cui la delibera o il regolamento si riferisce specificando a tal fine che il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. Tale articolo specifica inoltre che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

**VISTO** il Decreto del Ministero Interno del 13.12.2019 e il Decreto del Ministero Interno del 28.02.2020 che differiscono rispettivamente al 31.03.2020 e al 30.04.2020 il termine per approvare il bilancio di previsione relativo al triennio 2020/2022 ,

**VISTO** , altresì, l'articolo 107 comma 2 del D.L. n.18/2020 convertito in L.27/2020 come modificato dall'articolo 106 comma 3 bis della L. n. 77/2020 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30.09.2020;

**VISTO** l'orientamento del ministero dell'Economia e la risoluzione 21 novembre 2013 della Commissione Finanze secondo i quali è possibile modificare le tariffe e le aliquote dei tributi anche dopo l'approvazione del bilancio, purché la modifica intervenga entro la scadenza del termine previsto da norme statali , adottando una semplice variazione al bilancio, senza che sia necessaria una sua completa riapprovazione, con l'unica eccezione a questa regola generale per l'imposta di soggiorno, poiché l'articolo 4, comma 7, del DL 50/2017 consente di approvare le relative tariffe o di variarle anche oltre i termini di legge (risposta ministero dell'Economia al seminario Telefisco anno 2018);

**PRESO ATTO** della proposta redatta dal responsabile di procedimento individuato dal funzionario responsabile con nota prot. n. 22882 del 15-09-2016;

**PRESO ATTO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 28/09/2020 ;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

**ACQUISITO** il parere espresso dal revisore dei conti ai sensi art. 239, comma 1 lettera b) punto 7) del D. Lgs 267/2000.

**CON** n. 16 voti favorevoli su n. 16 consiglieri presenti e votanti, resi nei modi e forme di legge,

### **D E L I B E R A**

- Di determinare per l'anno 2020 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche  
Incidenza del gettito derivante dalla tari sulle utenze domestiche **62,50%**  
Incidenza di gettito derivante dalla tari sulle utenze non domestiche **37,50%**
- Di determinare per l'anno 2020 le tariffe relative alla tassa rifiuti così come riportato sull'allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione avente quale oggetto
  - a) i coefficienti KB, KC, KD rilevanti nel calcolo della tariffa, per le utenze per ogni classe di attività;

- b) le quote delle tariffe della componente rifiuti della tari relative alle diverse categorie di utenze;
- Di approvare come da allegato B) Tariffe per servizi a domanda individuale – 2020;
  - Di fissare per l'anno 2020 le seguenti scadenze della tassa rifiuti: 31/10 e 31/12;
  - Di dare atto che il servizio tributi provvederà alla pubblicazione delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale del Ministero dell'economia delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n 201/2011 convertito in L.n. 214/2011 nel testo attualmente in vigore.

---\*---

**CON** n. 16 voti favorevoli su 16 consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to Gambino Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. Finocchietti Domenico

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 09-10-2020 n. r.p. **1364** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al giorno 24-10-2020

Arenzano, li 09-10-2020

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. Finocchietti Domenico

---

[ ] Divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. Finocchietti Domenico

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Arenzano, li 09-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. Finocchietti Domenico